



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

**Determinazione numero 631 del 27/03/2026**

**OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. IIS SPALLANZANI SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE 1° STRALCIO CIG 9996271FC6 CUP G55E23000000006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONI CAT. OG1 IMPRESA ZANNI SRL. CUP G55E23000000006**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 08/08/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 3.170.000,00 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/20 come modificato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, con Determinazione Dirigenziale n. 1534 del 13/09/2023 all'impresa IMACO SPA con sede in Roma via Zoe Fontana 220 C.F. e P. IVA 08853751009 per un importo contrattuale netto di € 2.881.015,94 di cui € 1.895.324,78 per lavori e € 894.629,95 per costi della manodopera ed € 91.061,21 per oneri di sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data 15/11/2023 e il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 29/01/2024 n. repertorio 29234.

A causa della sopravvenuta impossibilità al proseguimento dei lavori addotta dall'impresa, le parti di comune accordo hanno ritenuto opportuno addivenire alla risoluzione consensuale del contratto (Rep. n. 29234 del 29/01/2024) ed hanno rinunciato consensualmente alla prosecuzione del rapporto in essere.

Lo schema di accordo per la Provincia è stato approvato con Atto del Presidente n. 50 del 05/05/2025 che si richiama nel presente atto, nel cui all.B è quantificata la parte di lavori eseguita dall'impresa IMACO.

L'accordo di risoluzione è stato firmato dalla Ditta IMACO ed assunto al protocollo dell'ente al n.16182 del 12/5/2025.

Con Determinazione n. 1196 del 05/06/2025, che qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto all'affidamento mediante scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.36/2023, all'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208 che ha accettato il subentro e l'esecuzione dei lavori al medesimo ribasso (13,23%) del precedente affidatario, per un importo contrattuale netto, risultante dopo lo scorporo dei lavori già eseguiti come precisato nella determinazione 1257 del

11/06/2025, di € 2.355.071,89 di cui € 1.567.870,24 per lavori, € 732.108,79 per costi della manodopera ed € 55.092,86 per oneri di sicurezza (impegnati al cap. 4812 del Peg 2026).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 26/06/2025 in via anticipata ed il relativo contratto è stato stipulato in data 31/07/2025 rep n 29357.

Con determinazione n. 2901 del 17/12/2025 si approvava una modifica contrattuale suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 che comportava un aumento contrattuale per un importo pari a € 2.691.369,66, con contestuale rimodulazione delle quote subappaltabili delle categorie di progetto.

In data 03/03/2026 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sotto descritta documentazione, assunta agli atti con prot. n.7136 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice BOTTOLI COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di demolizioni rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa ZANNI SRL con sede in Vignola (MO) via Confine n. 2000 C.F./P.IVA 01285100366 per un importo di € 45.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con prot. 7339 del 04/03/2026 si richiedevano integrazioni alla documentazione e si interrompevano i termini per l'autorizzazione, anche per permettere l'effettuazione dei controlli sui requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 sul subappaltatore, come previsto dalla normativa vigente; in data 25/03/2026 come da comunicazione prot.10349 di pari data dell'U.O. Contratti e Patrimonio, terminavano regolarmente i succitati controlli.

Con determinazione n. 612 del 26/03/2026 si approvava una seconda modifica contrattuale suppletiva di assestamento finale per un importo aggiuntivo di € 94.738,04 per nuovi lavori comprensivo di oneri, con contestuale rimodulazione delle quote subappaltabili delle due categorie in gara, che aggiorna l'importo contrattuale ad € 2.786.107,70 di cui 1.886.509,75 per lavori € 809.151,48 per costo della manodopera ed € 90.446,47 per oneri della sicurezza.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:

-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;

-contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010;

-dichiarazione assenza conflitto d'interessi e titolare effettivo

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nella c.d. "White List provinciale" nelle sezioni "Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti", "Servizi ambientali", "Autotrasporto c/terzi", "Noli a caldo" e "Fornitura ferro lavorato" con provvedimento n. 49051 del 18/06/2024 attualmente in corso di rinnovo.

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;



Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

Richiamato :

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  
- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;



- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo complessivo della categoria prevalente OG1.

Tenuto conto dell'importo impegnato a favore di Bottoli Costruzioni con determina n. 1196/2025, successivamente dettagliato con determinazione n. 1257/2025, e a seguito delle modifiche contrattuali approvate con determinazione n. 2901 del 17/12/2025 e n. 612 del 26/03/2026 la quota subappaltabile risulta pari ad € 922.826,87; pertanto, detratto il presente subappalto di € 45.000,00 e a seguito dei precedenti subappalti autorizzati (con A.D. n. 1761 del 12/08/2025, n.2578 del 18/11/2025 e n. 2662 del 27/11/2025 , n. 139 del 26/01/2026 e n. 280 del 13/02/2026) resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti nella categoria OG1 un importo di € 631.796,16.

Si dà atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria in quanto ha svolto lavorazioni analoghe negli ultimi cinque anni per un importo adeguato, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale documento n. T 642151163 del 10/03/2026 agli atti dell'ente, è iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali sez. Bologna categoria 2 bis) e 4 classe b) ed è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a crediti nei cantieri di cui all'art. 27 del D.Lgs 81/08 (istanza cdef94c-2fcf-4391-be96-f1dff25612b9 del 30/10/2024 patente n. PAC-CP-643-XG di pari data verificata sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e che i controlli sui requisiti generali della ditta subappaltatrice sono terminati con esito regolare in data 25/03/2026.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100



- Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208 a subappaltare all'impresa impresa ZANNI SRL con sede in Vignola (MO) via Confine n. 2000 C.F. /P.IVA 01285100366 i lavori di demolizioni rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 45.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL\_53142503 del 05/03/2026 valido fino al 03/07/2026;
  - 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti speciali previsti dalla normativa vigente per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio per un importo almeno pari a quello del subappalto richiesto;
  - 4) di dare atto che il subappaltatore è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a crediti nei cantieri di cui all'art. 27 del D.Lgs 81/08 (istanza ccdef94c-2fcf-4391-be96-f1dff25612b9 del 30/10/2024 patente n. PAC-CP-643-XG di pari data verificata sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro);
  - 5) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
  - 6) di dare atto che ZANNI SRL è iscritta nella c.d. "White List provinciale" della Prefettura di Modena nelle sezioni "Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti", "Servizi ambientali", "Autotrasporto c/terzi", "Noli a caldo" e "Fornitura ferro lavorato" con provvedimento n. 49051 del 18/06/2024 attualmente in corso di rinnovo;
  - 7) di dare atto che il codice CIG è 9996271FC6 e il codice CUP è G55E23000000006;
  - 8) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano € 631.796,16 come importo limite subappaltabile della categoria OG 1 ;
  - 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice BOTTOLI COSTRUZIONI SRL, alla Ditta subappaltatrice ZANNI SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
  - 10) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni d'insussistenza conflitto d'interessi del Rup (prot. 8281 del 11/03/2026) e gruppo d.l. (prot. 8287 del 11/03/2026).
  - 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
  - 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F1038 rif arch. 596.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)